



COPIA

COMUNE DI RICENGO PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE N. 6
Adunanza del **08/01/2015**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL SOSTITUTO IN CASO DI INERZIA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 2 COMMA 9 BIS DELLA L. 241/1990.

L'anno duemilaquindici addì otto del mese di gennaio alle ore 18,30 nella residenza municipale, per riunione della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

1 SASSI Ernestino – Sindaco	Presente
2 PAOLELLA Giuliano	Presente
3 COLOMBETTI Giuseppina	Presente

Presenti n. 3 Assenti n. 0

Partecipa il Segretario comunale Dr. Massimiliano Alesio, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza, il Sig. Sassi Ernestino in qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta Comunale a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- il Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012 avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” – convertito in legge, con modificazioni, dall’art.1, comma 1, Legge 4 aprile 2012, n.35 - modifica l’articolo 2 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, segnatamente in materia di conclusione del procedimento amministrativo e poteri sostitutivi;
- il legislatore, al fine di tutelare il cittadino dall’inerzia e dai ritardi della Pubblica amministrazione ha previsto, con la citata modificazione, ulteriori obblighi in capo all’Amministrazione, in particolare disponendo con il comma 9 bis che *“L’organo di governo individua, nell’ambito delle figure apicali dell’amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell’ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all’ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell’amministrazione”*;
- con il comma 9 ter del medesimo articolo, 2 si è stabilito che *“ decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9 bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario”*;

CONSIDERATO che:

- l’art. 2 della legge n. 241 del 1990, comma 9 quater, così come riformulato, stabilisce che, entro il 30 gennaio di ogni anno, il responsabile individuato comunichi all’organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti;
- questo Ente prevede nel proprio organico personale con qualifica di Responsabile di Servizio/Posizioni Organizzative;
- il Sindaco, con propri provvedimenti, ha conferito le funzioni dirigenziali ai 2 responsabili in servizio, relativi alle seguenti aree:
 - Area Tecnica-Manutentiva
 - Area Finanziaria-Amministrativa

RITENUTO, pertanto, di dover individuare nel Segretario Generale, la figura apicale cui demandare il potere sostitutivo di cui all’art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241/1990 come modificato dall’art. 1 del D.L. n. 5/2012 anche qualora la figura del responsabile del procedimento inerte non coincida con uno dei Responsabili di Servizio;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- la legge n. 241/1990
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;

ACQUISITO il parere favorevole reso dal responsabile di servizio, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese,

DELIBERA

1. Per le motivazioni in premessa indicate, di individuare, nella persona del Segretario Generale, la figura cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia previsto dall’art.2 comma 9 bis della legge 241/90 , come novellata dal D.L. n° 5 del 9 febbraio 2012 - convertito in legge, con modificazioni, dall’art.1, comma 1, Legge 4 aprile 2012, n.35, con il conseguente obbligo, per i responsabili dei procedimenti, di indicare in ogni comunicazione

relativa ai procedimenti di propria competenza, il nominativo del predetto funzionario con potere sostitutivo.

2. Di incaricare il Responsabile della Trasparenza perché provveda alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, nella homepage, del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter dell'art. 2 della L. 241/90.

Stante l'urgenza di provvedere in merito, la Giunta Comunale con separata unanime votazione,

DELIBERA

3. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.

9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente. ⁽⁸⁾

9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria. ⁽¹⁰⁾

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario. ⁽⁹⁾

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ⁽⁹⁾

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'articolo 147-bis comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., il sottoscritto Responsabile del Servizio, esprime, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, parere FAVOREVOLE

Il Segretario Comunale
f.to Alesio Dott. Massimiliano